

Ordinanza dell'Assemblea federale relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari

Avamprogetto

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del...¹,
ordina:

I

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 9 ottobre 1998² relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale³;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° dicembre 1997⁴;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 2004⁵ concernente modifiche del finanziamento dei progetti FTP (in particolare allegati 2 e 3);
visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁶ relativo alla panoramica sul Fondo per i grandi progetti ferroviari,

Art. 6 cpv. 3

³ Gli anticipi sono pienamente rimborsabili. Dopo la messa in servizio commerciale della galleria di base del San Gottardo, almeno il 50 per cento delle somme a destinazione vincolata da versare al fondo secondo l'articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettere b ed e della Costituzione federale deve essere iscritto nel budget e nella pianificazione finanziaria del fondo per il rimborso degli anticipi. Il meccanismo di rimborso non può essere allentato per la realizzazione di nuovi progetti o nuove parti di progetto. La presente regolamentazione si applica finché la totalità degli anticipi è stata rimborsata.

II

La presente modifica entra in vigore il

- 1 FF ...
- 2 RS **742.140**
- 3 RS **101**
- 4 FF **1998** 227
- 5 FF **2004** 4695
- 6 FF ...

